

## FISCALITA' DELLE AUTOVETTURE AZIENDALI COSA CAMBIA DAL 2013 CON LA LEGGE DI STABILITA'

### La Novità

La Legge di Stabilità per il 2013 prevede la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti).

In particolare:

- per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilità del costo scenderà al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all'importo di euro 18.075,99);
- per gli autoveicoli assegnati in "uso promiscuo" a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilità del costo scenderà al 70%;
- per gli agenti rimane invariato all'80% il limite di deducibilità e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto;
- per le scuole guida per la formazione, le imprese di noleggio/leasing ed i taxi, resta invariata la deducibilità del 100% dei costi sostenuti.

### La Normativa

Tra le imposte che gravano sulle auto, le principali sono:

- **IMPOSTE DIRETTE (IRPEF, IRES, IRAP)** disciplinate dall'art. 164 del TUIR (DPR 917/86). Pone alcune limitazioni alla deducibilità dei costi.
- **IMPOSTE INDIRETTE (IVA)** disciplinate dall'art. 19-bis1 del DPR 633/72. Pone alcune limitazioni alla detraibilità dell'IVA.

Su entrambi i fronti, la normativa stabilisce in maniera perentoria quali sono i veicoli e le relative fattispecie di utilizzo per le quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell'IVA.

### IMPOSTE DIRETTE

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la **piena deducibilità dei costi** sono quelli:

- non compresi nell'articolo 164 del TUIR, ossia veicoli **diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli**. Ad esempio, i costi sono pienamente deducibili per autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d'opera, etc.;
- destinati ad essere utilizzati **esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa**. In questa categoria rientrano quelli "indispensabili", vale a dire quelli senza i quali l'attività d'impresa non può essere in alcun modo esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, da quelle di scuola guida o di onoranze funebri;
- **adibiti ad uso pubblico**, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione. In tale categoria rientrano, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

La deducibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali c'è una presunzione assoluta di promiscuità di utilizzo\*.

### IMPOSTE INDIRETTE

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la **piena detraibilità dell'IVA** sono quelli:

- non compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, ossia trattori agricoli o forestali, e veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
- compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72\* ed utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte e della professione. La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di detrarre l'IVA al 100% (in luogo del 40%) se viene dimostrato l'uso esclusivo del veicolo per soli fini aziendali. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l'esercizio del servizio taxi. Attualmente è

[www.mignolopartners.com](http://www.mignolopartners.com)

Via P. De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia

Tel 0963 93456 - Fax 0963 993831

Email [info@studiomignolo.it](mailto:info@studiomignolo.it)

difficile che ci si avvalga di questa facoltà, perché non è facilmente dimostrabile che le auto siano utilizzate esclusivamente per fini aziendali;

- compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72\* e che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ovvero i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata (come le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto);
- compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72\* e detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;
- compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72\* e assegnate dall'azienda al proprio dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente stesso (con una fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.

**La detraibilità è invece parziale per i restanti veicoli**, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali opera una specifica limitazione forfetaria.

\*ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

## NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE - Tabella Fiscale

In rosso sono evidenziate le variazioni dal 1° Gennaio 2013

Tipologia di Contribuente	NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE			
	Deducibilità ai fini delle Imposte Dirette		Detraibilità IVA	
	Veicoli	Servizi	Veicoli	Servizi
<b>Esercente Arte o Professione</b>	<b>20% (prima era 40%)</b> (per costi canone noleggio solo fino ad € 3.615,20 per non più di un veicolo e con ragguglio annuo) (**)	<b>20% (prima era 40%)</b>	40% 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo)	40% 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo)
<b>Aziende: uso esclusivamente strumentale all'attività dell'impresa o adibiti ad uso pubblico</b>	100%	100%	100%	100%
<b>Aziende: uso non strumentale all'attività dell'impresa</b>	<b>20% (prima era 40%)</b> per costi canone noleggio solo fino ad € 3.615,20 per non più di un veicolo e con ragguglio annuo)	<b>20% (prima era 40%)</b>	40% 100% (se dimostrato l'uso esclusivo aziendale)	40% 100% (se dimostrato l'uso esclusivo aziendale)
<b>Aziende e esercenti Arti o Professioni: uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta</b>	<b>70% (prima era 90%)</b>	<b>70% (prima era 90%)</b>	40%	40%
<b>Agente o Rappresentante di Commercio</b>	80% (per costi canone noleggio solo fino ad € 3.615,20 per non più di un veicolo e con ragguglio annuo)	80%	Percentuale di effettivo utilizzo	Percentuale di effettivo utilizzo

(\*\*) Un solo veicolo in caso di attività svolta in forma individuale e un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata.

## LEASING – Tabella Fiscale

In rosso sono evidenziate le variazioni dal 1° Gennaio 2013

Tipologia di Contribuente	LEASING			
	Deducibilità ai fini delle Imposte Dirette		Detraibilità IVA	
	Veicoli	Servizi	Veicoli	Servizi
<b>Esercente Arte o Professione</b>	<b>20% (prima era 40%)</b> (nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 18.075,99 per non più di un veicolo e con ragguglio annuo) (**)	<b>20% (prima era 40%)</b>	40% 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo)	40% 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo)
<b>Aziende: uso esclusivamente strumentale all'attività dell'impresa o adibiti ad uso pubblico</b>	100%	100%	100%	100%
<b>Aziende: uso non strumentale all'attività dell'impresa</b>	<b>20% (prima era 40%)</b> (nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 18.075,99 con ragguglio annuo)	<b>20% (prima era 40%)</b>	40% 100% (se dimostrato l'uso esclusivo aziendale)	40% 100% (se dimostrato l'uso esclusivo aziendale)
<b>Aziende e esercenti Arti o Professioni: uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta</b>	<b>70% (prima era 90%)</b>	<b>70% (prima era 90%)</b>	40%	40%
<b>Agente o Rappresentante di Commercio</b>	80% (nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente ad un veicolo dal costo max di € 25.822,84 con ragguglio annuo)	80%	Percentuale di effettivo utilizzo	Percentuale di effettivo utilizzo

(\*\*) Un solo veicolo in caso di attività svolta in forma individuale e un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata.

## ACQUISTO - Tabella Fiscale

In rosso sono evidenziate le variazioni dal 1° Gennaio 2013

Tipologia di Contribuente	ACQUISTO			
	Deducibilità ai fini delle Imposte Dirette		Detraibilità IVA	
	Veicoli	Servizi	Veicoli	Servizi
Esercente Arte o Professione	20% (prima era 40%) (nel limite di € 18.075,99 per non più di un veicolo) (**)	20% (prima era 40%)	40% 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo)	40% 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo)
Aziende: uso esclusivamente strumentale all'attività dell'impresa o adibiti ad uso pubblico	100%	100%	100%	100%
Aziende: uso non strumentale all'attività dell'impresa	20% (prima era 40%) (nel limite di € 18.075,99)	20% (prima era 40%)	40% 100% (se dimostrato l'uso esclusivo aziendale)	40% 100% (se dimostrato l'uso esclusivo aziendale)
Aziende e esercenti Arti o Professioni: uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta	70% (prima era 90%)	70% (prima era 90%)	40%	40%
Agente o Rappresentante di Commercio	80% (nel limite di € 25.822,84)	80%	Percentuale di effettivo utilizzo	Percentuale di effettivo utilizzo

(\*\*) Un solo veicolo in caso di attività svolta in forma individuale e un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata.